



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 171/07/CSP

**SEGNALAZIONE DEGLI ONOREVOLI MARCO PANNELLA
(ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA) E
MARCO CAPPATO (ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI) E DELLA
SIGNORA RITA BERNARDINI (RADICALI ITALIANI) NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "LA7")
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
("TGLA7 ")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 21 novembre 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2000, n. 152;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2006, n. 29;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 22/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Richiamo all’osservanza dei principi vigenti in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 marzo 2007, n. 62;

VISTA la segnalazione degli Onorevoli Marco Pannella (Presidente dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella) e Marco Cappato (Segretario dell’Associazione Luca Coscioni), e della Signora Rita Bernardini (Segretaria dei Radicali Italiani), pervenuta in data 18 ottobre 2007 (prot. n. 61693), con la quale si assume che l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*La7*”, esercita dalla società Telecom Italia Media S.p.a., nel periodo compreso tra il 1° agosto 2007 e il 13 ottobre 2007 – in cui gli esponenti si sono segnalati per iniziative politiche di rilievo, anche a proposito di temi di grande attualità in materia di economia, giustizia, diritti civili e temi etici – nelle centoquarantasei edizioni principali (meridiana e serale) del notiziario di La7 hanno riservato spazio limitato ai rappresentanti dei denunciati, in quanto su un totale di trecentoventisette interventi (centosedici interventi riferiti ad esponenti di Governo e duecentoundici interventi relativi ad esponenti di partito) hanno avuto accesso in voce solo tre volte (il 3 agosto 2007 l’on. Pannella per diciotto secondi, il 30 agosto successivo Elisabetta Zamparutti per undici secondi e il 4 ottobre il Ministro Bonino per tredici secondi) per un tempo pari a quarantadue secondi su un totale di un’ora e trentasei secondi, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di pluralismo politico e dei principi di obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione recati dagli articoli 3 e 7 del testo unico della radiotelevisione, recato dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota in data 22 ottobre 2007 (prot. n. 62885) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale sono state richieste informazioni alla società Telecom Italia Media S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*La 7*” al fine di acquisire elementi per verificare le circostanze segnalate;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Telecom Italia Media S.p.a., pervenuta in data 30 ottobre 2007 (prot. n. 64747), dalla quale si evince, in particolare, che:

- la denuncia è priva di fondamento, in quanto dall’archivio della società risulta che l’emittente televisiva La7 ha dato spazio ad esponenti dei denunciati in diversi telegiornali, ai servizi per la durata di circa un minuto e trenta secondi e in voce al conduttore per circa trenta secondi;
- in particolare, nelle edizioni serali delle ore 20,00 del 1°, 3, 13, 14, 17, 18, 29, 30 settembre 2007 e 16, 17 ottobre 2007, quanto ai servizi, nonché 11, 15 e 17 agosto 2007 per gli interventi in voce del conduttore;
- inoltre, l’emittente televisiva ha dato servizio ai denunciati non solo nei notiziari, ma anche nei programmi di approfondimento, quali: Otto e Mezzo del 2 e 19 ottobre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2007, Omnibus del 29 agosto e 23 settembre 2007 e Cantiere Democratico del 27 settembre 2007;

- la scelta dei temi a cui dedicare attenzione e dell'ampiezza da riconoscere a ciascuna notizia è rimessa all'autonomia editoriale di ciascuna testata e la funzione di presentazione al pubblico dei programmi e delle posizioni dei soggetti politici è assoluta non già dai programmi di informazione, ma da quelli di comunicazione politica, così come richiamato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2002;
- infine, il periodo oggetto di denuncia non può ritenersi significativo, in quanto nella pausa estiva l'attenzione informativa sui temi della politica subisce un sostanziale decremento;

CONSIDERATO che il telegiornale "TgLa7", oggetto della segnalazione, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotto sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, è programma che per impostazione e realizzazione è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, secondo cui *"Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali"*;

CONSIDERATE le disposizioni di attuazione recate, con particolare riferimento ai programmi di informazione, dall'articolo 2 della citata delibera n. 22/06/CSP, primo comma, secondo il quale *"Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento"*;

RITENUTO opportuno estendere il periodo oggetto di verifica fino al 31 ottobre 2007, considerato riferimento temporale congruo in ordine alla specifica tipologia del notiziario "TgLa7", al fine dell'accertamento della programmazione dell'emittente in questione;

X



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento nella rappresentazione delle posizioni politiche;

CONSIDERATO, altresì, che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione delle opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio del notiziario "TgLa7", forniti dall'Isimm Ricerche risulta che nel periodo dal 1° agosto 2007 al 31 ottobre 2007, il tempo di parola complessivamente fruito nelle edizioni principali dagli esponenti della Rosa nel Pugno, ivi includendo i soggetti denunciati, è stato pari a un minuto e quarantacinque secondi corrispondente al 2,23% del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici (un'ora diciotto minuti e ventiquattro secondi) ed all'1,40% del tempo complessivamente riservato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali (due ore cinque minuti e sette secondi);

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nel periodo considerato, nei confronti degli esponenti, un'adeguata presenza nelle edizioni principali del notiziario "TgLa7" tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 ed, in particolare, della completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento relativamente alle tematiche correlate all'interesse giornalistico legato all'attualità della cronaca;

RITENUTO per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione ai principi recati dagli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come attuati dalle disposizioni recate dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";


DELIBERA

1. La società Telecom Italia Media S.p.a., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *La 7*, con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, 229 - c.a.p. 00168, è richiamata a rispettare nelle edizioni del notiziario "TgLa7" e nei confronti dei segnalanti, i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento richiamati dalle disposizioni normative e regolamentari citate nelle premesse.

2. L'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti richiesti dalla legge.

Napoli, 21 novembre 2007

IL PRESIDENTE f.f.
Giancarlo Innocenzi Botti



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina Catanzariti

